Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 12 gennaio** — **Numero 9**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . **0.50** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 196, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale* **n. 1134.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Per svista tipografica, il Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, **n. 1889,** che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata in rotoli, destinata ai giornali, è stato pubblicato anche il giorno 10 del corrente mese, n. 7, nella *Gazzetta ufficiale*, mentre deve ritenersi valida soltanto la prima pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta* n. 5 di sabato 7 corrente gennaio.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1907 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri per le terre liberate e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPITOLO I.

Preparazione dei piani regolatori o di ampliamento

Art. 1.

Ogni Comune dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, dove l'abitato sia stato in tutto o in grande parte distrutto dalla guerra, deve adottare un piano regolatore, generale o parziale, di ricostruzione, o, in quanto occorra, di ampliamento, che sia corrispondente alle speciali esigenze dell'igiene, della viabilità, della sicurezza, secondo i bisogni del Comune stesso.

Art. 2.

I piani regolatori debbono coordinarsi anche al concetto di rimediare a preesistenti condizioni di insalubrità del suolo e dell'abitato, attendendosi, nella redazione dei disegni d'arte, alle indicazioni dei regolamenti locali edilizi e di igiene o, in man-

canza, alle istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 approvate dal Consiglio superiore di sanità.

In riguardo particolare della difesa da condizioni permanenti di umidità, devesi proibire nelle ricostruzioni il largo impiego di vecchi materiali porosi, che si presentano fortemente inquinati.

Art. 3.

Le nuove costruzioni, sia da parte di enti pubblici che da parte di privati, devono conformarsi al piano regolatore che sia stato debitamente approvato a norma degli articoli seguenti.

Art. 4.

Il piano regolatore, di cui all'articolo 1, deve rimanere depositato con tutti i suoi particolari, per il periodo di giorni 15, nell'ufficio comunale a disposizione del pubblico, dando di ciò notizia mediante affissione di avvisi e anche con quegli altri modi di pubblicità che sono usati dal Comune.

Il sindaco inoltre notifica alle parti interessate ed ai loro rappresentanti ed allo speciale curatore, che, per tutte le parti espropriande assenti, sarà nominato dal giudizio distrettuale, l'elenco dei beni di proprietà privata compresi nei piani di espropriazione, avvertendo che, entro il suddetto termine di giorni quindici, può essere consultato nell'Ufficio comunale il piano regolatore, e può essere mossa opposizione contro di esso.

Chiunque, in ogni modo, vi abbia interesse, può produrre opposizione e reclamo allo stesso ufficio comunale entro l'accennato termine.

Art. 5.

Trascorso il termine predetto il Consiglio comunale, esaminate tutte le opposizioni e i reclami, decide in merito, e prende le proprie deliberazioni sul piano regolatore.

La deliberazione del Consiglio comunale, accompagnata dal piano regolatore e da tutti gli atti che vi si riferiscono, deve rimanere esposta al pubblico nell'ufficio comunale per il termine di altri quindici giorni.

Della pubblicazione viene data notizia con affissione di avvisi e anche negli altri modi usati dal Comune, con l'avvertenza che, entro il termine indicato, di giorni quindici, è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, alla Giunta provinciale

Art. 6.

Trascorso il termine, di cui al precedente articolo, il sindaco trasmette tutti gli atti, insieme con gli eventuali reclami, alla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale esamina la deliberazione del Consiglio comunale, giudica sulle opposizioni e reclami presentati, modifica, se del caso, il piano regolatore, ovvero dà ad esso la sua approvazione.

Le decisioni della Giunta provinciale debbono essere precedute dal parere dell'autorità provinciale sanitaria, nonchè del Comitato per la riparazione dei danni di guerra istituito presso i Commissariati generali civili.

Art. 7.

Tutti gli atti, insieme con le deliberazioni della Giunta provinciale, vengono restituiti al Comune e pubblicati nei modi stabiliti ai precedenti articoli, per il periodo di altri quindici giorni.

Trascorso questo termine, il sindaco trasmette tutto l'incartamento con gli eventuali reclami e le sue eventuali controdeduzioni alla Giunta provinciale.

Art. 8.

La Giunta provinciale provvede per l'inoltro degli atti all'autorità politica provinciale, la quale sentito il parere del Dipartimento tecnico o della sezione lavori pubblici e disposti gli accertamenti sopra luogo che riterrà del caso, concede o nega il visto di esecutorietà ai piani regolatori, con provvedimento definitivo e inappellabile.

Art. 9.

Prima che il piano regolatore sia elaborato o debitamente reso esecutivo, ma entro un termine non maggiore di due anni dalla pubblicazione del presente decreto, spetta all'Amministrazione comunale il diritto di interdire a chiunque, senza che possa essere richiesto indennizzo alcuno, ogni opera, fabbrica o lavoro che pregiudichi in qualsiasi modo l'attuazione del piano regolatore in via di progetto.

Tale interdizione, che avverrà per decreto del sindaco, da iscriversi nei pubblici libri, non avrà effetto per una data maggiore di due anni.

Art. 10.

Il piano regolatore, generale o parziale approvato e munito della clausola dell'autorità politica provinciale, ha, per tutti gli effetti, valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, e di conseguente ammissibilità di espropriazione.

Il piano definitivo, restituito al Comune, deve essere esposto al pubblico per il termine di un mese; successivamente ne sarà data visione a richiesta.

Il sindaco dà notizia della pubblicazione nei modi già accennati.

Nessuno può richiamarsi all'ignoranza di quanto è fissato nel piano regolatore approvato.

CAPITOLO II.

Tassa per fognatura

Art. 11.

Per la esecuzione di opere di fognatura, i Comuni possono essere autorizzati a imporre tasse speciali a carico dei beni stabili che si beneficino delle opere stesse.

Del contributo

Art. 12.

I proprietari dei beni stabili che in dipendenza della costruzione o dell'ampliamento di vie e di piazze o di altre opere pubbliche, in relazione con l'esecuzione del piano regolatore, verranno ad acquistare vantaggio, possono essere chiamati a contribuire fino ad un importo pari alla metà del maggior valore che le proprietà vengono ad acquistare in seguito alla esecuzione dell'opera pubblica.

Non devono essere considerati come elementi di maggior valore, agli effetti delle imposizioni del contributo, i miglioramenti generali di igiene derivanti dalla esecuzione del piano regolatore.

Procedura e norme per la richiesta del contributo

Art. 13.

L'Amministrazione comunale forma gli elenchi dei proprietari degli immobili soggetti a contribuire per le spese compiute in esecuzione del piano regolatore secondo le norme contenute negli articoli precedenti.

Tali elenchi sono pubblicati nel giornale ufficiale dell'autorità politica provinciale, e sono affissi all'albo pretorio comunale con diffida ai proprietari interessati a produrre, entro il termine di trenta giorni decorribili dalla data della pubblicazione

nel giornale ufficiale le loro eventuali eccezioni contro l'obbligo di pagare un contributo.

In mancanza di eccezioni o dopo la presentazione di esse il Comune notifica ad ogni proprietario in persona propria o in persona di un suo procuratore, la somma da versarsi quale contributo.

Il contributo è fissato anche in caso di eccezioni contro i lavori di regolazione o ampliamento eseguiti con l'approvazione superiore, entro i limiti del manifesto prevalente vantaggio del proprietario o del suo arricchimento.

Art. 14.

Ove il proprietario non dichiari entro il termine di giorni 15 di accettare la somma fissata per il contributo, l'Amministrazione comunale deve presentare al giudizio competente petizione per il pagamento della somma, ai sensi del paragrafo 1037 del Codice civile universale.

Art. 15.

La misura del contributo sarà fissata a norma del titolo II, capitolo IV della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che viene estesa in questa parte alle nuove Provincie e si applica a tutte le opere intraprese in esecuzione dei piani regolatori o di ampliamento dei Comuni, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 16.

All'atto della pubblicazione del piano regolatore, il Comune potrà domandare, sulla base di un elenco da esso compilato ed approvato dalla Giunta provinciale, la prenotazione del diritto di pegno a cauzione della pretesa per contributi fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al prevedibile ammontare del contributo.

Avvenuto che sia un amichevole accordo, oppure pronunziata la sentenza che fissa la misura e le modalità del pagamento del contributo, il Comune conseguirà l'intavolazione del diritto di pegno nell'ordine di rango della presentazione di cui sopra è cenno.

CAPITOLO III.

Espropriazione

Art. 17.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento, saranno applicate le norme vigenti nelle nuove Provincie, al momento in cui dovrà essere effettuata la espropriazione.

Art. 18.

Qualora ai proprietari di beni compresi nel piano regolatore o di ampliamento venga liquidata una indennità di espropriazione, questa sarà pagata soltanto previo diffalco dei contributi di miglioria accertati.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RAINERI — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1862. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola popolare operaio per arti e mestieri di San Giovanni a Teduccio (Napoli) prende il nome di « Luigi Petriccione », e viene elevato il contributo da corrispondersi dal detto Comune.

N. 1863. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Fondazione « Ennio Brignone », in Trapani, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 1890. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della marina, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di un campo di tiro a segno nel territorio del comune di Ancona, in località Monte Venanzio.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari di Ortanova (Foggia), Marciano della Chiana (Arezzo), Praduro e Sasso (Bologna), Gossolengo (Piacenza), Piana dei Greci (Palermo).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Ortanova (Foggia) Marciano della Chiana (Arezzo), Praduro e Sasso (Bologna), Gossolengo (Piacenza), Piana dei Greci (Palermo), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Ortanova (Foggia), Marciano della Chiana (Arezzo), Praduro e Sasso (Bologna), Gossolengo (Piacenza), Piana dei Greci (Palermo).

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 81 che istituisce presso il Ministero di agricoltura industria e commercio il Consiglio superiore del commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1919, n. 1707 che apporta modificazione nella costituzione e nel funzionamento del Consiglio predetto;

Visto il Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1583 col quale è chiamato a far parte del ripetuto Consesso anche un rappresentante del Ministero del lavoro alla previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. dott. Alessandro Aschieri, ispettore generale presso il Ministero lavoro e la previdenza sociale, è nominato componente il Consiglio superiore del commercio.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Giglio cav. Silvio, maggiore, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio 15 fanteria, dal 7 ottobre 1921.

Con R. decreto del 12 dicembre 1921:

Le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concesse ai sottoindicati maggiori dalla data a fianco di ciascuno indicata, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Di Clemente cav. Nicola, dal 14 marzo 1921.
Martelli cav. Achille, dal 27 luglio 1920.
Tamaio cav. Achille, dal 18 febbraio 1921.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 10 dicembre 1921

Cassa		153.887.000
Portafoglio s/piazze italiane		188.304.060
Anticipazioni ordinarie		105.825.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	[illegible]17.349.000
	Conti correnti	40.204.000
Circolazione	p/c del commercio	317.393.000
	p/c dello Stato	395.934.000
Debiti a vista		131.542.000
Depositi in c/c fruttifero		54.330.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		319.278.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		20 15 %

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	188 11	Dinari	—
Londra	97 61	Corone jugoslave	—
Svizzera	447 87	Belgio	180 —
Spagna	—	Olanda	8 60
Berlino	13 55	Pesos oro	17 65
Vienna	0 95	Pesos carta	7 95
Praga	38 —	New York	23 20

Oro 447 46

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	71 50	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 43	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*